REGOLAMENTO (CEE) N. 315/86 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 1986

relativo alla classificazione di merci della sottovoce 48.21 F II della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84 [2], in particolare, l'articolo 3,

considerando che sono necessarie disposizioni per assicurare l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune al fine di classificare le mutande destinate alle persone incontinenti, composte da uno strato assorbente di cellulosa, rinforzato nella zona mediana interna da uno strato di cellulosa più sottile, ricoperto su entrambi i lati di carta sottile, la cui superficie interna è ricoperta da una pellicola a nido d'ape di polietilene poroso e la superficie esterna da una pellicola liscia di polietilene non poroso, che presentano elastici e strisce adesive e sono condizionati per la vendita al minuto;

considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio [3] modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3679/85 [4], comprende nella voce 30.04 ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (fasciature, sparadrappi, senapismi, ecc.), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto, per usi medici o chirurgici, diversi dai prodotti elencati nella nota 3 del capitolo 30 e, nella voce 48.21, gli altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa;

considerando che le mutande in oggetto non sono impregnate o ricoperte di sostanze farmaceutiche; che, inoltre, benché siano condizionate per la vendita al minuto, non sono specificamente per uso medico o chirurgico; che l'utilizzazione di queste mutande, pur essendo di natura tale da alleviare le conseguenze dell'incontinenza, non costituisce in particolare un uso a fini medici o chirurgici; che pertanto tali muntande non possono essere classificate nella voce 30.04;

considerando che la nota 1 del capitolo 48 non esclude le mutande in questione; che peraltro dalle note esplicative della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale risulta che la voce 48.21 comprende tutti i lavori di pasta di carta, di carta, di cartone e di ovatta di cellulosa, che non sono classificati nelle voci che precedono e che non siano esclusi dal capitolo 48; che in particolare sono classificati nella voce sopracitata i pannolini per bambini piccoli (bébé), gli assorbenti igienici e la biancheria di carta;

considerando che le mutande, la cui parte essenziale è costituita dallo strato assorbente di cellulosa, sono utilizzate a uso igienico come i pannolini per i bambini piccoli (bébé) e gli assorbenti igienici; che, di conseguenza, esse devono essere classificate nella sottovoce 48.21 F II;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le mutande destinate alle persone incontinenti, composte da uno strato assorbente di cellulosa, rinforzato nella zona mediana interna da uno strato di cellulosa più sottile, ricoperto su entrambi i lati di carta sottile, la cui superficie interna è ricoperta da una pellicola a nido d'ape di polietilene poroso e la superficie esterna da una pellicola liscia di polietilene non poroso, che presentano elastici e strisce adesive e sono condizionate per la vendita al minuto, devono essere classificate, nella tariffa doganale comune, nella sottovoce:

48.21 Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa:

F. altri:

II. non nominati

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventuesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.
[2] GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.
[3] GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
[4] GU n. L 351 del 28. 12. 1985, pag. 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1986.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente